

# MODELLO 231

**della Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia**

# INDICE

PARTE GENERALE .....	4
1. IL QUADRO NORMATIVO .....	4
1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231 .....	4
1.2 I reati previsti dal Decreto.....	5
1.3 Le sanzioni .....	6
1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo .....	8
1.5 Le caratteristiche del modello di organizzazione e di gestione .....	9
1.6 Gli effetti sui modelli di organizzazione e di gestione della normativa sul c.d. “whistleblowing” .....	9
2. L’ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 DA PARTE DELLA FONDAZIONE PER L’ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA .....	10
2.1 Introduzione .....	10
2.2 Descrizione dell’attività della Fondazione .....	10
2.3 Costruzione, approvazione e modifica del Modello.....	12
2.4 Finalità del Modello .....	12
2.5 Struttura .....	13
2.6 Il Codice Etico .....	14
2.7 Destinatari .....	14
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	14
3.1 Identificazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) .....	14
3.2 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell’OdV .....	15
3.3 Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’OdV.....	15
3.4 Funzioni e poteri dell’OdV .....	16
3.5 Linee di report.....	17
3.6 Flussi informativi .....	18
3.7 Verifiche sull’adeguatezza del Modello.....	19
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO .....	19
4.1 Formazione del personale .....	19
4.2 Selezione di collaboratori esterni .....	20
PARTE SPECIALE.....	21
1. INTRODUZIONE.....	21
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	22
2.1 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies del Decreto) .....	23
2.2 Aree a rischio .....	29
2.3 Principi generali di comportamento .....	30
2.4 Principi operativi.....	31
3. REATI SOCIETARI .....	31
3.1 Descrizione dei reati (art. 25-ter del Decreto).....	31
3.2 Aree a rischio .....	35
3.3 Principi generali di comportamento .....	35
3.4 Principi operativi.....	36
4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	37
4.1 Descrizione dei reati (art. 25-septies del Decreto) .....	38
4.2 Aree a rischio .....	38
4.3 Principi generali di comportamento .....	39
4.4 Principi operativi.....	40
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	42
5.1 Descrizione dei reati (art. 25-octies del Decreto).....	42
5.2 Aree a rischio .....	43
5.3 Principi generali di comportamento .....	44
5.4 Principi operativi.....	44

6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	45
6.1 Descrizione dei reati (art. 24-bis del Decreto) .....	45
6.2 Aree a rischio .....	49
6.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	49
7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	51
7.1 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1 del Decreto).....	51
7.2 Aree a rischio .....	54
7.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	55
8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	56
8.1 Descrizione dei reati (art. 25–novies del Decreto) .....	56
8.2 Aree a rischio .....	58
8.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	58
9. REATI AMBIENTALI .....	60
9.1 Descrizione dei reati (art. 25–undecies).....	60
9.2 Aree a rischio .....	68
9.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	69
10. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	70
10.1 Descrizione del reato (art. 25–duodecies del Decreto).....	70
10.2 Aree a rischio .....	71
10.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	71
11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A DEL DECRETO).....	72
11.1 Descrizione del reato.....	72
11.2 Aree a rischio .....	73
11.3 Principi generali ed operativi di comportamento .....	74
12. I REATI TRIBUTARI (ART. 25 – QUINQUIESDECIES DECRETO).....	75
12.1 Premessa .....	75
12.2 Descrizione dei reati.....	75
12.3 Aree a rischio .....	79
12.4 Principi generali di comportamento .....	80
12.5 Principi operativi.....	81
13. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES).....	82
13.1 Premessa .....	82
13.2 Descrizione dei reati.....	83
13.3 Aree a rischio .....	86
13.4 Principi generali ed operativi di comportamento .....	86
14. SISTEMA DISCIPLINARE.....	88
14.1 Introduzione .....	88
14.2 Sanzioni per i dipendenti.....	88
14.3 Misure nei confronti dei dirigenti .....	90
14.4 Altre misure punitive .....	90

# PARTE GENERALE

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche, il “**Decreto**”) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali <sup>1</sup>.

L’art. 1 del Decreto prevede che questo si applichi “*agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*” con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La normativa è, quindi, pacificamente applicabile alle fondazioni, soprattutto ove queste, come nel caso della Fondazione Agraria di Perugia (di seguito anche, la “**Fondazione**”), perseguono i propri scopi statuari di interesse generale, attraverso lo svolgimento di attività economiche, alla stregua di un qualunque altro operatore del mercato.

L’approvazione del Decreto ha segnato il superamento del tradizionale principio “*societas delinquere non potest*”, introducendo anche in Italia la responsabilità delle persone giuridiche discendente dalla commissione dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001: la responsabilità dell’ente si aggiunge (e non sostituisce) a quella personale dei soggetti che hanno commesso il reato.

Tale responsabilità, definita nel Decreto “amministrativa”, è più assimilabile in realtà ad una responsabilità penale, atteso che la stessa trae origine dalla commissione di un reato e che, soprattutto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 231/2001, viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui l’illecito dipende, e per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati medesimi.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, l’ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- **da soggetti in posizione apicale**, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di

---

<sup>1</sup> Si tratta, in particolare, della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee, della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità Europee e degli Stati membri, della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi;

- **da soggetti sottoposti**, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **1.2 I reati previsti dal Decreto**

L'**elencazione dei reati** previsti dal Decreto è tassativa, nel senso che l'ente può rispondere esclusivamente per tali fattispecie penali, ed è stata via via integrata nel corso degli anni.

Vige inoltre il principio di irretroattività, per cui l'ente sarà responsabile a condizione che il reato presupposto sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del Decreto o dell'introduzione della responsabilità 231 per quel tipo di reato.

Di seguito l'elencazione, in ordine cronologico, dei reati previsti dal Decreto:

**2001:** reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 24; concussione e corruzione, art. 25);

**2001:** reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis);

**2002:** reati societari (art. 25-ter)

**2003:** reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 -quinquies)

**2005:** reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

**2006:** reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

**2006:** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

**2007:** reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

**2008:** reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 25-septies)

**2008:** delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

**2009:** delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

**2009:** reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

**2009:** delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

**2009:** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

**2009:** reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità

Giudiziaria (art. 25-decies)

**2011:** reati ambientali (art. 25 - undecies)

**2012:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)

**2012:** reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi della legge 190/2012 (art. 25-ter)

**2016:** reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

**2017:** reato di “immigrazione clandestina” (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

**2017:** reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 – bis c.c.)

**2017:** reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 25-terdecies)

**2019:** reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 604 bis, comma 3 c.p. (art. 25 come modificato dalla legge 9/01/2019, n. 3).

**2019:** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (L. 39/2019 -Art. 25-quaterdecies)

**2019:** Reati Tributari (L. 157/2019 - Art. 25-quinquesdecies)

**2020:** Reati Tributari (D.Lgs.75/2020 - Art. 25-quinquesdecies)

**2020:**Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 art. 24 co. 1 e 2-bis)

**2020:** Reati di peculato e abuso d’ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1)

**2020:** Contrabbando (D.Lgs. 75/2020- Art. 25-sexiesdecies)

L’ente risponde anche ove i delitti sopra descritti si arrestino allo stadio del tentativo, nel qual caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando che la responsabilità non è configurabile ove l’ente si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, l’ente risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all’estero.

### **1.3 Le sanzioni**

La commissione dei predetti reati comporta sempre l’applicazione di rilevanti **sanzioni pecuniarie**, calcolate per quote.

Il numero delle quote è determinato dal Giudice (fra un minimo di cento e un massimo di mille) in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’eventuale comportamento tenuto da quest’ultimo al fine di eliminare o ridurre le conseguenze del reato, ovvero di impedire in futuro la commissione di ulteriori illeciti; l’entità delle singole quote (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) viene invece determinata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, al fine di assicurare l’efficacia in concreto della sanzione.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;

b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per alcune delle ipotesi criminose indicate dal Decreto, il Giudice può poi comminare all'ente anche **sanzioni interdittive**.

Tali sanzioni possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni e hanno ad oggetto *“la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*.

Possono essere applicate purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni pubbliche funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Con il compimento di particolari attività riparatorie, previste all'art. 17 del Decreto<sup>2</sup>, l'ente può evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive. L'irrogazione di tali misure, ad ogni modo, è esclusa

---

<sup>2</sup> Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

se il reo ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero se il vantaggio o il danno conseguenti al reato sono di minima entità.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

E' infine sempre prevista la **confisca del prezzo o profitto del reato**; inoltre, quando applica una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza**, a spese dell'ente, ai sensi dell'art. 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la propria sede.

#### **1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per l'ente, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, ovvero i cc.dd. "soggetti apicali"**, vi è una presunzione di responsabilità in capo all'ente, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo di vigilanza.

L'ente dovrà dunque dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza di tutti i predetti elementi e, in definitiva, l'assenza di una propria "colpa organizzativa"<sup>3</sup>.

- 
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
  - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti considerati di ravvedimento operoso, anziché la sanzione interdittiva, si applicherà la pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Si veda, sul punto, la Relazione Illustrativa al Decreto secondo cui: "*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente [ossia la colpa organizzativa dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti*".

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo** ovvero i cc.dd. **“sottoposti”**, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

### **1.5 Le caratteristiche del modello di organizzazione e di gestione**

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede quali sono le caratteristiche che deve presentare il modello di organizzazione e di gestione (di seguito, il **“Modello”**) per essere considerato idoneo a prevenire i reati considerati dal Decreto; in particolare, tale Modello deve:

- individuare le aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **1.6 Gli effetti sui modelli di organizzazione e di gestione della normativa sul c.d. “whistleblowing”**

L'art. 2 comma 1 della Legge 30/11/2017, n. 179 ha introdotto nel Decreto il comma 2-bis del predetto art. 6 secondo cui il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai dipendenti dell'ente (siano essi apicali o sottoposti), di presentare, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono peraltro garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- d) l'introduzione, nel sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Secondo il comma 2-ter del medesimo articolo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il comma 2-quater prevede inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## **2. L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 DA PARTE DELLA FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA**

### **2.1 Introduzione**

Il Decreto non prevede alcun obbligo di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo, né dall'analisi storica della pregressa attività della Fondazione sono emersi precedenti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in ottemperanza ai principi di correttezza, trasparenza e legalità che da sempre informano l'attività della Fondazione, questa ha comunque deciso di introdurre un adeguato sistema di controlli ai sensi del Decreto.

### **2.2 Descrizione dell'attività della Fondazione**

La Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia è un ente di diritto privato, nato dalla soppressione della casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia a seguito dell'emanazione del Decreto Pepoli del 11/12/1860; è stata istituita con R.D. 21/1/1892 n. XXII ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Come delineato nello Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione spaziano dalla promozione della ricerca e dell'istruzione nel settore delle scienze agrarie (in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia), alla custodia e conservazione della parte monumentale del complesso di San Pietro e degli altri beni patrimoniali dichiarati di interesse storico artistico.

L'ente promuove, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attività culturali in ambito archivistico e paleografico, bibliografico, artistico e storico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si attiene a criteri di economicità ed autonomia finanziaria, sopportando integralmente il rischio economico e soggiacendo ai principi della normale gestione commerciale.

Le attività svolte dall'ente sono molteplici e diversificate ed hanno avuto negli ultimi tre anni un sensibile rilancio tramite l'avvio di nuovi progetti aziendali, quali l'export di prodotti agricoli e l'organizzazione di eventi di rilievo nazionale.

La Fondazione ha la propria sede legale a Perugia, Borgo XX Giugno n. 74; in tale immobile sono ubicati gli uffici amministrativi, il bar ed il negozio in cui vengono venduti i prodotti della filiera corta.

Di particolare importanza sono le attività dell'azienda agraria che gestisce il patrimonio fondiario della Fondazione, per una superficie complessiva di circa 1.850,00 ettari distribuiti in 3 comuni della provincia di Perugia: Collazzone, Deruta e Marsciano, oltre a numerosi immobili.

Cuore centrale dell'azienda agraria risiede a Casalina (Deruta), in cui sono pure ubicati gli uffici della Direzione Tecnica.

Solo parte dei terreni è affittata a terzi; il resto è gestito direttamente dall'azienda agraria con coltivazioni di seminativi e arboree (vigneti, oliveti e nocciolati). Vi sono poi due attività zootecniche: una stalla da latte in affitto a terzi e una stalla da carne (mandria di chianine), gestita in proprio.

L'azienda è dotata di un ampio parco macchine agricole anche di nuova generazione e di un'officina interna.

Fiorente è anche l'attività vivaistica per la produzione di piante di nocciolo, con la pregiata varietà Tonda Franciscana, brevettata dall'Università degli studi di Perugia.

Oltre al complesso monumentale di S. Pietro, la Fondazione è proprietaria della Rocca di Casalina (Deruta) e della Rocca di S. Apollinare (Spina).

In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la Fondazione è impegnata in importanti progetti di ricerca e sviluppo.

Le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'ente sono disciplinate nel relativo Statuto (definito con Deliberazione Commissariale n. 33 del 25/10/1997 e modificato, da ultimo, con delibera del CDA del 29/2/2016) e dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità (approvato dal CDA nella seduta del 29/2/2016), oltre che dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni e fondazioni laddove applicabili.

Lo Statuto (art. 8) disciplina anche i rapporti tra la Fondazione e l'Università degli Studi di Perugia, partner importante nell'attività didattica e scientifica dell'Ente.

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e 10 Consiglieri, con la funzione di definire l'indirizzo politico-amministrativo e strategico dell'ente; il Consiglio è affiancato dal Comitato di Indirizzo, che ha il compito di fornire al primo consulenza tecnico-scientifica; vi sono poi il Direttore Amministrativo, che ha la funzione di garantire la corretta esecuzione delle decisioni degli organi di indirizzo e il Direttore Tecnico, vertice gestionale dell'azienda agraria.

L'Organo Monocratico di Revisione vigila e controlla sulla regolarità e correttezza della gestione economico-finanziaria e contabile.

La Fondazione può attualmente contare su 40 dipendenti, alcuni dei quali extracomunitari, dislocati tra la sede legale di Borgo XX giugno e le restanti proprietà.

### **2.3 Costruzione, approvazione e modifica del Modello**

La costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolata nelle seguenti fasi:

- l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto organizzativo e dell'attività svolta, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; vista l'eterogeneità dei processi gestiti, l'indagine conoscitiva aziendale e la conseguente analisi dei rischi di commissione dei reati 231/2001 è stata piuttosto complessa, come verrà illustrato nella Parte Speciale del Modello.
- la valutazione dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso la Fondazione, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati in via di prassi;
- l'individuazione delle azioni di miglioramento da operare secondo le best practices in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- la formalizzazione del Modello.

La concreta attuazione del sistema di controlli adottato presso la Fondazione prevede inoltre il costante monitoraggio sulla efficienza del Modello stesso e l'organizzazione di periodici incontri formativi rivolti ai soggetti operanti nelle aree a rischio.

Il Modello è “un atto di emanazione dell'organo dirigente”, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ed è stato approvato dal CDA della Fondazione con delibera assunta in data .....

Le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, anche adottate su proposta dell'Organismo di Vigilanza, saranno pertanto di esclusiva competenza del CDA stesso. E' comunque riconosciuta al Presidente del CDA la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali cambiamenti o integrazioni di carattere formale.

### **2.4 Finalità del Modello**

Con l'approvazione del Modello la Fondazione intende definire e formalizzare un sistema strutturato e organico di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo che risulti in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute anche solo astrattamente verificabili in relazione all'attività svolta.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- affermare la decisa condanna da parte della Fondazione nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico, orientano la Fondazione stessa nello svolgimento della propria attività;
- informare tutti gli organi dell'ente, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Fondazione, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;
- creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Fondazione di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- impedire ritorsioni nei confronti dei soggetti segnalanti;
- stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

I punti cardine del Modello sono:

1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
2. la definizione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
  - l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
  - la separazione delle funzioni;
  - l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
  - la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;
  - l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello;
3. la creazione di un sistema sanzionatorio in grado di reprimere eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
4. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, anche attraverso adeguati protocolli formativi, delle regole e delle procedure istituite.

## **2.5 Struttura**

Il Modello è suddiviso in due sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, i principi generali che ispirano il Modello della Fondazione, e le caratteristiche dell'ente preposto alla verifica della sua efficacia (Organismo di Vigilanza);
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che l'ente ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle aree a rischio (di seguito,

“**Aree a rischio**”) e, in relazione ad esse, i principi generali di comportamento e i principi operativi, e lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello. Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono dettagliati nell’**Allegato 1** al Modello.

## **2.6 Il Codice Etico**

Parte integrante e sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello è costituita dal Codice Etico della Fondazione (**Allegato 2**), nel quale sono declinati i principi generali e le norme di comportamento di carattere etico e deontologico che dovranno ispirare le condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche temporaneamente, agiscono nell’interesse o per conto dell’ente.

L’adozione del Codice Etico si pone quindi quale strumento fondamentale per la prevenzione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, poiché il rispetto della disciplina in esso formalizzata impedisce il compimento di attività in contrasto con i dettami normativi e, in genere, con i principi e valori etici di cui l’ente si fa portatore.

## **2.7 Destinatari**

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, ovvero che hanno con la stessa relazioni giuridiche e commerciali e quindi, in via esemplificativa, consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d’affari in genere (di seguito, i “**Destinatari**”).

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 Identificazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV)**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione di efficacia del sistema di controlli adottato dall’ente ai fini dell’esenzione dalla responsabilità amministrativa è l’istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Le caratteristiche dell’organismo di vigilanza sono in ogni caso:

- l’autonomia ed indipendenza dai vertici dell’ente, con esclusione quindi di qualsiasi suo coinvolgimento nella gestione operativa dell’attività dell’ente e con la garanzia di una linea di report diretta nei confronti dell’organo gestorio;
- la professionalità dei propri membri;
- la continuità di azione.

La Fondazione ha quindi l'onere di istituire al proprio interno anche un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi.

### **3.2 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV**

La Fondazione ha scelto di dotarsi di un OdV a composizione monosoggettiva; l'organismo è attualmente composto da un legale esperto nella materia della responsabilità amministrativa degli enti. Lo stesso appare certamente idoneo ad assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione e a garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dell'OdV stesso dai vertici aziendali.

La nomina dei componenti dell'OdV spetta al CDA dell'ente che, con apposita delibera, determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico, per ciascun componente, si intende coincidente con la durata in carica del CDA che li ha nominati. In ogni caso l'OdV scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dal CDA.

Tutti i componenti dell'OdV sono immediatamente rieleggibili e possono rinunciare all'incarico loro affidato in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; quest'ultimo dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente al Presidente del CDA. Il CDA provvederà alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV.

All'atto della nomina il CDA individua anche il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dal CDA all'atto della nomina. Il CDA metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale al CDA.

L'OdV si riunisce presso la sede della Fondazione con cadenza almeno trimestrale, e può eseguire ispezioni anche presso eventuali sedi distaccate dell'ente.

### **3.3 Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'OdV**

E' causa d'ineleggibilità dei membri dell'OdV ovvero di decadenza dalla carica, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

I membri dell'OdV decadranno dal loro ufficio anche qualora nel corso dell'incarico vengano a trovarsi in palese situazione di conflitto di interesse con l'ente, ovvero nell'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro), ovvero infine si rendano responsabili di un grave inadempimento alle loro funzioni.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV (o, nel caso in cui la decadenza riguardi il Presidente o questi rimanga inattivo, il componente più anziano dell'OdV) provvederà senza indugio ad informarne il CDA, che potrà così procedere alla sua sostituzione.

### **3.4 Funzioni e poteri dell'OdV**

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo al CDA l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Fondazione.

L'OdV ha, in particolare, i seguenti poteri:

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- attivare idonee procedure di controllo al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio, ivi compresi i principali atti e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; a tal fine lo stesso può accedere liberamente a tutte le aree della Fondazione per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione prevista nelle procedure interne;
- dialogare con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche fornendo ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni;
- verificare che le procedure previste per evitare la commissione delle diverse tipologie di reato siano adeguate e rispondenti alle prescrizioni del Decreto, proponendo, in caso contrario, al CDA le modifiche, gli aggiornamenti, gli adeguamenti delle procedure medesime o del Modello in generale, ritenuti di volta in volta necessari;
- proporre al CDA la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

### **3.5 Linee di report**

L'OdV ha due linee di report dirette nei confronti dei vertici della Fondazione, tali da garantire la sua massima indipendenza nello svolgimento dell'incarico, e precisamente:

- la prima linea di report, continuativa, direttamente con il Presidente del CDA nel caso in cui sia necessario rendere noti particolari eventi emersi nel corso dell'attività di vigilanza; il Presidente dovrà riferire senza indugio i predetti eventi al CDA;
- la seconda linea di report, periodica, nei confronti del CDA e dell'Organo Monocratico di Revisione.

In particolare, l'OdV ha il compito di riferire al CDA e all'Organo Monocratico di Revisione in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l'emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ecc.)

Alle riunioni del CDA convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'OdV (e in genere per le attività che riguardano il Modello), dovranno essere presenti anche i membri di tale organo, ovvero il suo Presidente in rappresentanza dello stesso.

Resta comunque ferma la possibilità per il CDA e per l'Organo Monocratico di Revisione di convocare in ogni momento l'OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell'attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni meritevoli di approfondimento; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta in tal senso ai predetti organi, ove nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza

rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte dei vertici aziendali.

Delle attività di verifica di volta in volta poste in essere dall'OdV dovrà essere sempre redatto apposito verbale, da conservarsi agli atti dell'Organismo stesso, disponibili per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

### **3.6 Flussi informativi**

Nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie dell'OdV vengono in rilievo i seguenti mezzi di raccolta di dati:

#### 1. Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

L'OdV dovrà ricevere dai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte tutta la documentazione prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione o segnalazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello nelle Aree a rischio e la commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di comportamenti non in linea con le regole di condotta in vigore presso la Fondazione.

#### 2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- le notizie in merito all'affidamento alla Fondazione di commesse da parte di enti pubblici o svolgenti funzioni di pubblica utilità, nonché ogni informazione in merito a decisioni di richiesta ed utilizzo da parte della Fondazione di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni in violazione delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti suscettibili di generare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredate dalle relative motivazioni.

#### 3. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Le informazioni di cui sopra dirette all'OdV dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti regole generali:

- la Fondazione dovrà mettere a disposizione almeno due canali di comunicazione, di cui almeno uno gestito con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti possano segnalare direttamente all’OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello, e che garantiscano la riservatezza dell’identità dei segnalanti;
- le informazioni, ove raccolte dai responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte, dovranno essere canalizzate direttamente verso l’OdV;
- le segnalazioni, anche provenienti da terzi, dovranno giungere all’OdV in forma scritta, ovvero tramite posta elettronica, anche per mezzo di un indirizzo e-mail a ciò appositamente dedicato. La raccolta e la gestione delle informazioni dovranno essere condotte in modo da assicurare la riservatezza dell’identità dei segnalanti - fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria – garantendo la protezione dei segnalanti medesimi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

### **3.7 Verifiche sull’adeguatezza del Modello**

Il presente Modello sarà soggetto a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tali verifiche saranno effettuate dall’OdV, con le modalità da esso stabilite, anche mediante controlli a campione e indagando l’effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello. L’OdV dovrà altresì monitorare la realtà normativa e verificare l’impatto di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

L’OdV predisporrà una specifica relazione annuale da sottoporre all’attenzione del CDA; in tale relazione l’OdV dovrà evidenziare le criticità emerse nella struttura del Modello e suggerire al CDA gli interventi ritenuti opportuni al fine di garantire l’efficacia ed effettività del sistema di controlli vigente presso la Fondazione e la costante rispondenza alla vigente normativa di settore.

## **4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO**

### **4.1 Formazione del personale**

Una adeguata e continuativa attività di formazione del personale è elemento necessario per garantire la conoscenza da parte di tutti i destinatari del Modello delle prescrizioni in esso contenute, ed assicurare così la piena attuazione del Modello stesso e del sistema di controlli interni in esso formalizzato.

L'attività di formazione del personale ai fini del Decreto sarà organizzata di concerto fra l'OdV e il Direttore Amministrativo e dovrà prevedere:

- per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
  - un seminario iniziale all'avvio dell'operatività del Modello;
  - un seminario di aggiornamento annuale;
  - un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
  - occasionali e-mail di aggiornamento;
- per altre tipologie di personale:
  - una nota informativa interna al momento dell'adozione del Modello, da ripetersi in occasione di modifiche normative o mutamenti rilevanti della realtà ed organizzazione dell'ente, accompagnate da eventuali eventi formativi;
  - un'informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
  - occasionali e-mail di aggiornamento per coloro che siano dotati di casella e-mail aziendale.

#### **4.2 Selezione di collaboratori esterni**

Nella selezione di rappresentanti, consulenti e simili, nonché di partner con cui la Fondazione intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (ad esempio, una associazione temporanea di impresa, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'ente nell'espletamento delle attività a rischio, dovrà tenersi conto di eventuali garanzie fornite da tali soggetti terzi in merito al rispetto dei principi formulati nel Modello e, in genere, delle prescrizioni di legge rilevanti ai fini della disciplina dettata dal Decreto.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Fondazione dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale, che preveda idonee sanzioni, tra cui la risoluzione anticipata del rapporto, in ipotesi di loro violazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Fondazione.

# PARTE SPECIALE

## 1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello contiene una descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Fondazione, comprensiva di esempi esplicativi delle condotte integranti tali reati. Vi è poi l'individuazione delle attività a rischio e delle aree aziendali in cui gli illeciti potrebbero verificarsi, nonché la formalizzazione dei principi generali ed operativi di comportamento volti ad evitare la commissione dei predetti reati.

La scelta dei reati da trattare è stata effettuata in base ad un'attenta analisi dei rischi in relazione alle attività svolte dalla Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia e dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento di tali attività.

A tal fine, oltre all'esame della documentazione aziendale rilevante (Statuto, "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi, beni e forniture", "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità", ultimo bilancio approvato, organigramma e mansionari) sono state condotte interviste con il Vice Presidente, con il Direttore Amministrativo, con il Direttore Tecnico, con il Revisore unico, con il consulente aziendale in materia di sicurezza e con alcuni dipendenti e responsabili di funzione. A tali soggetti è stato chiesto di illustrare l'attività dell'ente e, più in particolare, le mansioni svolte e le relative responsabilità, nonché di compilare appositi questionari di autovalutazione del rischio.

Sulla base dell'analisi sopra descritta si è deciso di trattare nella Parte Speciale del Modello i seguenti reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies Decreto);
- alcuni reati societari (art. 25-ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 27-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- reati informatici (art. 24-bis);
- reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) ;
- reati in materia di diritto d'autore (art. 25-novies);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

- alcuni reati ambientali (art. 25-undecies);
- reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a);
- reato di corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi dell'art. 190/2012 (art. 25-ter);
- reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 –bis cod. civ. ~~);~~);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati specificamente nel Modello, in quanto la Fondazione ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti non sia neppure astrattamente ipotizzabile o sia, in altri casi, assolutamente remoto.

Si tratta in particolare dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), dei reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146), dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), dei delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori, art. 25-quinquies), degli abusi di mercato (art. 25-sexies), dei reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies), dei nuovi reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), dei reati frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)-.

La Fondazione si impegna ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti reati ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che la Fondazione condanna comunque fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

## **2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Al fine di una migliore comprensione delle tipologie di reato qui considerate, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e di “Persona incaricata di pubblico servizio” così come definite dal Codice Penale.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

*«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».*

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

*«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

## **2.1 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies del Decreto)**

### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Questa ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la mancata utilizzazione delle somme ricevute (non accompagnate ad utilizzi diversi) purché l'omissione non sia dovuta a cause oggettive ma imputabili all'agente. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

*Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Fondazione, una volta ricevuti finanziamenti per la realizzazione di determinate ricerche, destini le somme ricevute ad altre finalità, quali, ad esempio, l'acquisto di nuovi macchinari.*

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

La norma punisce il comportamento di colui che - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e, pertanto, diversamente che nel reato di malversazione (316-bis c.p.), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni.

Tale ipotesi di reato é residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo illecito. Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche) “l’indebita percezione di erogazioni” è svincolata, per la sua consumazione, sia dall’induzione in errore dell’ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all’agente di ottenere il finanziamento.

*Il reato può configurarsi ad esempio nel caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un finanziamento pubblico, attesti falsamente il possesso di determinati requisiti.*

### **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Il reato sussiste quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

*Tale illecito può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (ad esempio in materia ambientale), si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta ed idonea ad ingannare i pubblici uffici preposti al controllo delle relative attività.*

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Questa circostanza aggravante è integrata quando la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche; si contraddistingue quindi per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

L’ipotesi di frode informatica si verifica quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo e terzo comma dell’art. 640-ter c.p., o di cui all’articolo 61, primo comma, c.p., numero 5 (limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età) e numero 7. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell’azienda, già trasmessi all’amministrazione.

*In concreto, può integrarsi il caso in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente.*

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La norma punisce il caso in cui la frode è commessa nell'esecuzione di contratti di fornitura (o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali) conclusi con lo Stato o altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

### **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)**

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. 75/2020, punisce una speciale tipologia di truffa, applicabile nel caso in cui non si realizzino gli estremi della "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640-bis c.p.).

Viene sanzionata la condotta di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il reato è almeno astrattamente rilevante per l'attività della Fondazione visto che questa accede con regolarità alle risorse del FEASR.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

*Questa fattispecie è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle ipotesi considerate dal Decreto; potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente della Fondazione concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Fondazione).*

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

L'illecito si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della Responsabilità Amministrativa delle Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

*Il reato punisce, ad esempio, il caso in cui un pubblico ufficiale addetto alla concessione di autorizzazioni necessarie per l'attività aziendale (ad esempio, in ambito ambientale), abusando dei propri poteri (es. minacciando difficoltà burocratiche e tempi particolarmente lunghi), induce il dipendente della Fondazione al pagamento di una somma di denaro a proprio favore prospettando una rapida concessione dell'autorizzazione richiesta.*

### **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

*L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza, corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per assicurare un finanziamento, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).*

L'illecito in parola si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, perchè nel reato de quo tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tenuto da un terzo, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

E' sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si realizza quando l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

**Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Le fattispecie criminose in questione sono state introdotte nel catalogo 231 dal D.Lgs. 75/2020 e possono configurare la responsabilità amministrativa della Fondazione qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea .

Si tratta di reati propri, ovvero che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e che possono comportare la responsabilità 231 qualora il soggetto apicale o sottoposto concorra nella condotta illecita di tali soggetti.

L'art. 314 c.p. ("peculato") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla PA se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Si ha invece "peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) nel caso in cui tali soggetti, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 323 c.p. punisce invece l'abuso d'ufficio, ovvero la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Tali ipotesi di reato potrebbero ricorrere nel caso in cui un apicale o un dipendente, per favorire la Fondazione, istighino o aiutino concretamente il pubblico funzionario europeo ad abusare del suo ufficio concedendo un provvedimento cui la Fondazione non ha diritto.

### **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La legge 9/1/2019 n. 3 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231 degli enti, il reato di "traffico di influenze illecite".

Il legislatore ha voluto punire le condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene punito sia "l'intermediario", sia il "finanziatore", ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

*Si pensi ad esempio ad un dipendente della Fondazione che, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa dare da un Consigliere di Amministrazione della Fondazione una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, un'autorizzazione amministrativa necessaria per costruire un nuovo capannone.*

Nel caso descritto sia "l'intermediario" che il "finanziatore" appartengono alla Fondazione, ma può anche accadere, ad esempio, che il mediatore appartenga ad una diversa società (ad esempio di comunicazione pubblicitaria) e il finanziatore alla Fondazione.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false, la persona chiamata a rilasciare davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale (ad esempio, l'imputato, il co-imputato, l'imputato in un procedimento connesso).

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto, ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.)

## 2.2 Aree a rischio

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, "PA").

Sebbene, come illustrato nella Parte Generale, l'attività della Fondazione non sia usualmente rivolta nei confronti della PA, i reati in questione potrebbero astrattamente verificarsi nello svolgimento dell'attività più strettamente amministrativa dell'azienda (ad esempio, la richiesta di permessi o autorizzazioni ad uffici della PA).

Vengono pertanto individuate le seguenti Aree a rischio:

- gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali e la Camera di Commercio (ad esempio, comunicazioni presso il registro delle imprese);
- gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della PA (ad esempio, in materia urbanistica e ambientale);
- gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- rapporti con la PA in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni;
- rapporti con l'Università degli Studi di Perugia, con il MIUR, il MIBACT, la Regione Umbria, la Prefettura;
- assunzione e gestione del personale anche appartenente a categorie protette;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda fino alla concreta utilizzazione dei contributi concessi). In tale categoria rientrano tutti i finanziamenti pubblici, i contributi per l'agricoltura, gli sgravi e bonus fiscali, i crediti d'imposta o altre agevolazioni per nuove assunzioni, etc.;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie della Fondazione, del bar, del punto vendita della filiera corta, ingressi Basilica, eventi;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- gestione dei rapporti con gli affittuari di immobili e/o fondi;
- approvvigionamento di beni e servizi.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 1 al Modello.

### **2.3 Principi generali di comportamento**

E' espressamente vietato ai Destinatari che operano nelle Aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto ed illustrate nel precedente punto 2.1;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- offrire o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Fondazione e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste ai punti precedenti;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- operare qualsiasi tipo di influenza, tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia, nei confronti di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, in modo da indurli a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria;
- richiedere canoni di affitto non congrui rispetto al bene concesso.

Per rispettare appieno i principi generali ed i comportamenti sopra indicati, è in primo luogo necessario che le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (membri del CDA, dirigenti, dipendenti) siano ben definiti. A tal fine la Fondazione ha predisposto un organigramma completo e costantemente aggiornato, nonché individuato le mansioni affidate ad ogni soggetto operante nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e stabilito specifiche procedure da osservare nelle Aree a rischio.

L'ente ha inoltre adottato un "regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture" e un "regolamento per l'amministrazione e la contabilità".

La Fondazione ha infine approvato un proprio Codice Etico (parte integrante del Modello, All. 2) che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'ente.

## **2.4 Principi operativi**

La Fondazione è dotata di sistemi di controlli preventivi interni e di specifiche procedure, che dovranno sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- nelle Aree a rischio va rispettato rigorosamente il principio della segregazione delle funzioni, vale a dire la separazione, all'interno di ciascuna attività, tra i soggetti che si occupano delle diverse fasi del processo;
- gli incarichi conferiti ai consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Fondazione;
- ogni tipo di pagamento per conto dell'ente dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per spese superiori ai limiti di legge;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- deve essere rilasciato apposito rendiconto dei finanziamenti pubblici ottenuti e del relativo utilizzo;
- ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, ivi compresa in particolare l'emissione di fatture, deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse, specie se concernente attività di contatto con gli Uffici della Pubblica Amministrazione, va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- ogni soggetto operante nelle Aree a rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

## **3. REATI SOCIETARI**

### **3.1 Descrizione dei reati (art. 25-ter del Decreto)**

#### **Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)**

Il reato, introdotto con la L. 190/2012, è stato recentemente modificato ad opera del D. Lgs. 15/3/2017, n. 38 recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22/7/2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*".

Le principali novità del provvedimento, entrato in vigore il 15/4/2017, riguardano, oltre all'introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), la modifica della

rubrica del titolo XI, libro V del Codice Civile, la previsione di pene accessorie per la fattispecie di cui trattasi previste dal Decreto.

La fattispecie è espressamente applicabile alle Fondazioni, in quanto i reati societari di cui al titolo XI, libro V del Codice Civile, prima riferiti a società e consorzi, sono ora estesi anche ad “altri enti privati”.

L’art. 2635 c. 3 c.c. sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti agenti possono essere esclusivamente gli amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla vigilanza e alla direzione di uno di tali soggetti. Inoltre, ai sensi dell’art. 2639 c.c., (estensione delle qualifiche soggettive) può essere chiamato a rispondere del reato in esame anche il soggetto non formalmente investito della qualifica ma che sia tenuto a svolgere la stessa funzione, ancorché diversamente qualificata, in modo continuativo e significativo.

La condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del soggetto corruttore (comma 3) e non quella del soggetto corrotto (comma 1). Pertanto, a carico dell’ente cui appartiene il soggetto che ha dato o promesso denaro o altra utilità è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

La nuova fattispecie non richiede più la necessaria causazione di un danno alla società corrotta, essendo configurata in termini di reato di mera condotta.

A seguito dell’emanazione della legge 3/2019, sia la corruzione tra privati che l’istigazione alla corruzione tra privati non sono più procedibili a querela della persona offesa (ovvero della società a cui appartiene il soggetto corrotto).

E’ sufficiente che la condotta sia supportata da un semplice dolo generico e che essa non costituisca più grave reato.

*Il reato in questione potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un amministratore della Fondazione consegna o prometta denaro o altra utilità all’amministratore di una società fornitrice di beni e/o servizi o all’amministratore di una società o ente cliente per ottenere una riduzione del prezzo della fornitura, oppure per ottenere una commessa a prezzi superiori a quelli di mercato.*

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 cod. civ.)**

La fattispecie è stata introdotta con il D.Lgs. 38/2017 sopra citato e, come per il caso della corruzione, può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della Fondazione solo per i soggetti corruttori.

La norma punisce infatti l’offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al comma 1 dell’art. 2635 cod. civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti

privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

A carico della società cui appartiene il soggetto che ha promesso denaro o altra utilità è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D. Lgs. 231/2001.

*Il reato si configura nelle stesse circostanze dell'esempio precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito anche nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.*

### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 cod. civ. e 2621-bis cod. civ.)**

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A differenza della precedente stesura (che prevedeva precise soglie di non punibilità), il reato sussiste anche se i fatti sono di lieve entità e negli altri casi previsti dal nuovo art. 2621-bis cod. civ. (introdotto dalla legge 27/5/2015 n. 69). La norma citata prevede che se i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. sono di lieve entità (tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta), si ha una riduzione di pena; analoga riduzione si ha quando i fatti riguardano società che non superano i "limiti di fallibilità" di cui all'art. 1 RD 16/3/1942 n. 267, ma in tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), introdotto anch'esso dalla L. 69/2015, prevede che per valutare la sussistenza della "non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.", il giudice deve considerare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

*Il reato può configurarsi qualora gli amministratori alterino le risultanze di bilancio della Fondazione, ad esempio al fine di ridurre il carico fiscale sulla stessa, o di simulare il conseguimento di obiettivi di risultato che consentano loro di ottenere il pagamento di premi o incentivi.*

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

-soggetti attivi sono gli amministratori;

-si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha provocato un danno ai soci.

*Il reato può configurarsi nel caso in cui gli amministratori nascondano al Revisore Unico la presenza di un grave contenzioso con un importante cliente della Fondazione, impedendo all'organo di controllo di compiere i relativi accertamenti e richiedere i necessari interventi sul bilancio della Fondazione.*

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale (ipotesi inapplicabile) o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

-soggetti attivi sono gli amministratori;

-configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto nemmeno illustra, gli illeciti che non si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo alla Fondazione ed in particolare:

- i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;
- il reato di aggio (art. 2637 c.c.), in quanto la Fondazione non ha emesso né negoziato strumenti finanziari;
- il reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) in quanto non applicabile alla Fondazione data la sua peculiare organizzazione;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) in quanto non applicabile alla Fondazione data la sua peculiare organizzazione;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) in quanto non applicabile alla Fondazione data la sua peculiare organizzazione;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), in quanto non applicabile alla Fondazione data la sua peculiare organizzazione;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), in quanto non applicabile alla Fondazione data la sua peculiare organizzazione;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), in quanto non applicabile alla Fondazione data l'assenza di una assemblea.

### **3.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi della Fondazione ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
- approvazione del bilancio;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- gestione dell'attività degli organi della Fondazione;
- assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner contrattuali in genere).

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 1 al Modello.

### **3.3 Principi generali di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione della Fondazione, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società ed altri enti privati;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;
- le disposizioni e procedure interne attinenti la struttura gerarchica, il funzionamento e la gestione della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, i Destinatari del presente Modello dovranno:

1. rispettare di tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, la prassi e le procedure aziendali interne nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali e controllare tale documentazione, in modo da fornire ai componenti degli organi della Fondazione, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
- omettere la comunicazione di dati o altre informazioni rilevanti ove questa sia imposta da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
- istigare o determinare il Revisore Unico a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

2. Garantire il regolare svolgimento delle attività della Fondazione, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi amministrativi.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- impedire o comunque ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione attribuiti dalla legge e dallo statuto al Revisore Unico;

3. Garantire la corretta attività della Fondazione, senza falsare i leali meccanismi del mercato.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di alterare i normali rapporti negoziali con soggetti terzi, partner contrattuali della Fondazione.

### **3.4 Principi operativi**

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività della Fondazione nelle predette Aree a rischio sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la regolamentazione interna inerente l'attività di redazione del bilancio e le connesse attività di raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti;
- le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le informazioni e in genere la documentazione necessaria alla formazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della redazione del bilancio, in modo da assicurare in ogni caso la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- la predetta documentazione andrà archiviata con modalità che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi a ciò deputati;
- dovranno essere sempre messi a disposizione di tutti coloro che hanno titolo per partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo, con congruo anticipo, i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni stesse, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la documentazione annessa;
- dovrà essere prevista una riunione annuale fra il CDA, il Revisore Unico e l'OdV per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo della Fondazione;
- occorrerà evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto; in particolare, dovranno essere affidate a responsabili diversi le fasi di negoziazione e di stipula dei relativi accordi;
- i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- l'attendibilità commerciale e professionale dei partner contrattuali deve essere verificata sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti (protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte), e nel rispetto delle procedure interne;
- tutti i contratti con i partner contrattuali devono essere correttamente archiviati e conservati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- i rapporti con i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore;
- occorrerà evitare di distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo ai partner contrattuali della Fondazione (clienti e fornitori) volto ad alterare indebitamente i normali rapporti contrattuali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

#### **4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

#### **4.1 Descrizione dei reati (art. 25-septies del Decreto)**

##### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel cagionare per colpa la morte di una persona.

##### **Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)**

Il reato consiste nel cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è l'elemento soggettivo della colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il delitto: (...) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (...)"*.

In entrambi i casi, la responsabilità dell'ente sorge solo se i reati in questione sono commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### **4.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, per i reati sopra considerati vengono individuate le seguenti Aree a rischio:

- attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (di seguito, il “Sistema”); tale macroprocesso, comprende i seguenti aspetti:

- pianificazione del Sistema
- definizione della struttura organizzativa (personale interno e consulenti esterni) preposta alla gestione ed attuazione del Sistema;
- attività di valutazione periodica dei rischi al fine di migliorare costantemente il Sistema ed adeguare le procedure interne ad eventuali mutamenti della realtà aziendale.
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e sul Sistema predisposto dalla Fondazione per la tutela dei lavoratori

- attività della Fondazione, con particolare riferimento alle seguenti aree:

- attività amministrativa degli uffici;
- attività dell’azienda agraria (colture e allevamenti);
- attività del bar;
- vendita prodotti filiera corta
- rapporti con i fornitori
- gestione degli asset aziendali, con particolare riferimento all’attività di manutenzione.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell’Allegato 1 al presente Modello.

### **4.3 Principi generali di comportamento**

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Modello:

- le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- le previsioni del Codice Etico;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento della Fondazione.
- le norme interne all’azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, il Documento di valutazione dei rischi).

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi al pieno rispetto dei seguenti principi generali:

- costruire e diffondere la cultura della sicurezza nell’intero contesto aziendale, condannando e sanzionando le condotte di chi, pensando di aumentare la produttività o risparmiare i tempi, viola le disposizioni interne in materia di sicurezza (ad esempio, omettendo di utilizzare i prescritti DPI);

- il Sistema dovrà essere costantemente conforme alle disposizioni di legge vigenti;
- l'organizzazione aziendale dovrà essere strutturata in modo da formalizzare e disciplinare adeguatamente i singoli ruoli e le responsabilità nella gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori;
- i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti ai fini della gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (RSPP, medici competenti, responsabili e referenti tecnici) andranno individuati tenendo conto delle specifiche competenze e capacità professionali;
- la Fondazione dovrà vigilare sul pieno rispetto delle previsioni del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, sanzionando adeguatamente ogni eventuale violazione;
- in funzione delle rispettive competenze, i soggetti responsabili dovranno attuare un costante monitoraggio sull'evoluzione della realtà aziendale e dei connessi rischi in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori, provvedendo ove necessario ad integrare, modificare e migliorare il Sistema di gestione dei rischi in vigore e le procedure e regole operative in esso formalizzate;
- andranno predisposti adeguati programmi di diffusione della disciplina legislativa e della regolamentazione interna adottata dalla Società in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di formazione dei dipendenti, ad ogni livello, in tema di rischi per la loro salute e di procedure operative predisposte dalla Fondazione per garantire la loro protezione;
- i partner contrattuali ed i fornitori andranno selezionati ponendo attenzione al rispetto, da parte di questi, della normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori.

#### **4.4 Principi operativi**

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività della Fondazione nelle predette Aree a rischio sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- dovrà essere redatto e regolarmente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR"), identificando le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili e tutti i pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e degli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi e visitatori occasionali), valutando i relativi rischi e definendo le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi, i compiti e le responsabilità) per il raggiungimento degli obiettivi di politica della sicurezza prefissati;
- la documentazione aziendale e i libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza, dovranno essere tenuti secondo le normative di legge applicabili; tutte le operazioni dovranno essere tracciabili e la relativa documentazione correttamente archiviata;
- i dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI") dovranno essere correttamente gestiti, regolarmente distribuiti ai lavoratori e mantenuti in efficienza sotto il costante monitoraggio del datore di lavoro e del preposto;

- in caso di ditte esterne che operino all'interno dei locali aziendali, prima dell'avvio delle relative attività andranno adeguatamente valutati i rischi da interferenza e adottate idonee misure al fine di ridurli al minimo, e dovranno essere regolarmente redatti i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI);
- dovrà essere regolarmente effettuata e monitorata dalla Fondazione l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti, nel rispetto della vigente normativa;
- come previsto dalla legge, dovrà essere adottato e costantemente aggiornato, il Piano di emergenza;
- dovrà essere effettuato un costante monitoraggio degli infortuni e del Sistema nel suo complesso finalizzato all'individuazione delle attività di miglioramento necessarie, avviando le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- dovrà essere effettuato un periodico riesame del Sistema per valutarne l'efficacia e l'efficienza nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza e l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che alla normativa tempo per tempo vigente.
- dovranno essere previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- dovranno essere organizzate, sia in sede di assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro, sessioni formative relative alla prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella politica per la sicurezza;
- dovrà essere adottata una politica aziendale, nella selezione dei fornitori, che tenga conto dell'osservanza della disciplina in tema di salute e sicurezza;
- dovrà essere coinvolto l'RSPP o l'RLS negli acquisti di beni che hanno impatto sulla sicurezza;
- gli asset aziendali dovranno sempre essere regolarmente censiti ed oggetto di adeguata manutenzione, se del caso ricorrendo a società esterne specializzate e allo scopo qualificate dalla Fondazione;

## **5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

### **5.1 Descrizione dei reati (art. 25-octies del Decreto)**

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La norma punisce il comportamento di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione richiede quindi l'esistenza di un delitto-presupposto (che può essere anche un delitto contro la PA, come ad esempio un episodio di corruzione): si ha infatti ricettazione solo se in precedenza è stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Tale fattispecie si propone di interrompere la lesione degli interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato-presupposto nonché di evitare la stessa commissione di quest'ultimo limitando la circolazione dei beni che da esso provengono.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, il soggetto agente sostituisce (ad es. attraverso il cambio di biglietti con valute diverse o con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad es. tramite il compimento di negozi giuridici di vario genere) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, la norma punisce il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine delittuosa.

Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei reati-presupposto facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

Come nell'ipotesi di ricettazione, la norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposto, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.

Anche in tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 sopra citato.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La disposizione si applica soltanto a chi non sia già complice del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Anche l'art. 648-ter rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)**

La norma punisce il c.d. "autoriciclaggio", ovvero la condotta di chi, *"avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."*

La fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla L. 15/12/2014 n. 186 e, a differenza dei reati sopra descritti, intende punire l'attività di occultamento di proventi **derivanti da crimini propri**.

Resta comunque fermo che l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001, è subordinata alla condizione che i reati sopra descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Fondazione, con la finalità di incamerare la somma, ometta di versare all'INPS i contributi a carico dei dipendenti, qualora l'ammontare di tali contributi superi le soglie di punibilità penale previste dalla legge.

### **5.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- gestione dei flussi finanziari aziendali;
- gestione degli adempimenti fiscali e degli adempimenti relativi al personale in relazione al versamento dei contributi INPS;
- gestione dei rapporti con soggetti terzi (fornitori, consulenti e collaboratori esterni)
- negoziazione e stipula di partnership in genere e di investimenti con soggetti terzi;
- definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 1 al presente Modello.

### **5.3 Principi generali di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- compiere qualsiasi operazione o atto negoziale su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi;
- utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque la Fondazione, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

### **5.4 Principi operativi**

La Fondazione si avvale di un sistema informatico gestionale che consente la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

In ogni caso, il sistema di controlli preventivi interni della Fondazione dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali e finanziari deve essere verificata sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti (protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte), e nel rispetto delle procedure interne;
- dovranno essere evitati rapporti con soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali;
- ogni tipo di pagamento per conto della Fondazione dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per pagamenti superiori ai limiti di legge;
- la cassa potrà essere gestita da soggetti muniti dei relativi poteri e dovrà essere riconciliata periodicamente con la contabilità;
- dovrà essere posta particolare attenzione nell'impiego di strumenti finanziari complessi e dovrà essere comunque evitato il loro utilizzo per fini non strettamente connessi alla gestione delle attività della Fondazione;
- dovranno essere evitati acquisti di partecipazioni, aziende, rami di aziende e in genere investimenti non direttamente riconducibili alle attività aziendali;
- non potranno essere effettuate operazioni utilizzando conti intestati agli amministratori;
- gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Fondazione opera;
- i Destinatari dovranno riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei pagamenti e investimenti realizzati dalla Fondazione.

## **6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **6.1 Descrizione dei reati (art. 24-bis del Decreto)**

#### **Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

La fattispecie si concretizza quando una delle condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

*L'ipotesi potrebbe verificarsi, ad esempio, quando un dipendente della Fondazione, in concorso con un dipendente pubblico, alteri una banca dati pubblica al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Fondazione.*

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La disposizione punisce chi, in qualsiasi modo, si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

La norma sanziona quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Sono previsti aggravamenti della pena in dipendenza di particolari qualità personali del reo, delle modalità e delle conseguenze dell'accesso o dell'interesse pubblico sotteso al sistema informatico violato.

*Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Fondazione, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della medesima, acceda abusivamente a cartelle informatiche il cui accesso è riservato ad altri soggetti.*

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in possesso, riproduce, diffonde o trasferisce comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

E' poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi.

Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

*Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Fondazione, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della medesima, detenga o diffonda abusivamente i codici di accesso alle cartelle informatiche riservate ad altri soggetti.*

### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

La disposizione persegue lo scopo di reprimere l'attività dei cosiddetti "hacker" informatici, sanzionando la condotta di chi si procura, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

*Date le caratteristiche dell'ente, l'ipotesi è davvero residuale ma astrattamente rilevante anche per la Fondazione. Potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente o collaboratore della stessa diffonda un virus informatico di sua creazione avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici, al fine di provocare un vantaggio per la Fondazione.*

### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La norma punisce anche chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" - in primo luogo, quindi, le e-mail - destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

*La fattispecie potrebbe realizzarsi quando un dipendente della Fondazione, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetti e/o riveli al pubblico le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ai singoli amministratori e dipendenti.*

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.)**

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate e purché siano potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra descritte.

*Anche questa appare un'ipotesi remota per la Fondazione. Potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente utilizzi apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico, ad esempio al fine di compiere attività che vadano a vantaggio della Fondazione stessa.*

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

La disposizione punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

*Si pensi all'ipotesi del dipendente o dell'amministratore che, al fine di nascondere dati pregiudizievoli alla Fondazione, abbia manomesso o alterato lo stato del computer, cancellando determinati files.*

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

La fattispecie in esame punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.

Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente fattispecie.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635-bis c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

## **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c. p.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati e pertanto può rilevare a carico della Società ai sensi del D.Lgs, 231/2001 solo a titolo di concorso.

### **6.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Configurazione sistema informativo e gestione sicurezza informatica;
- Conservazione e manutenzione server e altre risorse hardware;
- Utilizzo dei personal computers e delle risorse informatiche della Fondazione;
- Creazione, uso e archiviazione dei documenti elettronici, anche aventi efficacia probatoria;
- Accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 1 al presente Modello.

### **6.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività da svolgersi utilizzando le risorse informatiche della Fondazione, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;
- le altre disposizioni e procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

-il sistema informatico della Fondazione dovrà garantire la tracciabilità e la memorizzazione di ogni operazione, in funzione del singolo operatore che l'ha compiuta e del momento temporale in cui la stessa è stata posta in essere;

-ogni Destinatario dovrà garantire l'assoluta veridicità di tutti i documenti informatici, ed in particolare di quelli diretti o accessibili a terzi (ad esempio, i documenti contabili generati dal sistema informatico);

-ogni Destinatario dovrà conservare adeguatamente le proprie credenziali di accesso alla rete aziendale, e assicurare la segretezza e sicurezza delle stesse, anche attraverso modifiche periodiche delle proprie password, informando tempestivamente gli Uffici competenti di eventuali furti, smarrimenti o manomissioni;

-i Destinatari potranno accedere alla rete aziendale solo negli orari consentiti, e solo per mezzo dei propri codici personali, adottando ogni necessaria cautela atta ad evitare che tali credenziali personali possano in qualsiasi maniera essere utilizzate da terzi, salvo casi specifici espressamente autorizzati dalla Fondazione e nel rispetto della regolamentazione interna dettata da quest'ultima;

-è vietato l'utilizzo e la registrazione a siti internet che non siano legati all'attività lavorativa e, in genere, l'accesso a forum, chat line, programmi di condivisione, ecc..;

-tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli indirizzi e-mail aziendali e le risorse hardware e software messe loro a disposizione dalla Fondazione solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;

-i Destinatari dovranno astenersi dall'esprimere pareri o opinioni personali all'interno di documenti informatici aziendali o utilizzando le caselle mail della Fondazione, in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che tali pareri e opinioni siano riferibili alla Fondazione;

-è vietata a tutti i Destinatari la memorizzazione sulle risorse informatiche aziendali di documenti informatici i cui contenuti abbiano natura oltraggiosa e/o discriminatoria;

-tutti i documenti e files dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;

-i Destinatari dovranno evitare la comunicazione di informazioni riservate per mezzo di strumenti informatici, a meno che ciò non sia strettamente necessario;

-è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione dalla Fondazione, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni alla stessa e dei quali non sia sicura la provenienza, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Amministrativo e comunque nel rispetto del regolamento informatico interno;

-è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione dalla Fondazione;

- è fatto altresì espresso divieto ai Destinatari di cercare di superare i sistemi di protezione informatica aziendali o di terzi, e comunque di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui, alterarli o danneggiarli in alcun modo;

-è vietata l'effettuazione di ogni tipo di transazione finanziaria via internet, ivi inclusi acquisti on-line ed operazioni di remote banking, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale;

-tutti i Destinatari dovranno comunicare senza indugio al Direttore Amministrativo ogni tipo di malfunzionamento delle risorse hardware o software messe a loro disposizione dalla Fondazione; il Direttore Amministrativo, se del caso avvalendosi di consulenti esterni, dovrà svolgere controlli periodici sulla navigazione internet dei dipendenti, e controlli più specifici e mirati in caso di attivazione dell'antivirus di sistema.

## **7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **7.1 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1 del Decreto)**

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen):**

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

- realizza la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- utilizza marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione.

Entrambe le condotte sono punite a titolo di dolo generico e richiedono che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare o licenziatario dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per poter opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che il reo fosse nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

*Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un amministratore o dipendente della Fondazione, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio registrato altrui, ne adotti uno uguale per contraddistinguere un proprio prodotto della filiera corta.*

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c. p.)**

Il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, con, alternativamente:

- l'introduzione nel territorio dello Stato
- il detenere per la vendita

-il porre in vendita

-il mettere altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni (dolo generico) come sopra indicato, nonché il fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico).

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c. p., già trattato e disciplinato in altra parte del Modello.

*Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un amministratore o dipendente della Fondazione non concorra, come nell'ipotesi precedente, alla contraffazione di un marchio altrui, ma utilizzi consapevolmente un marchio contraffatto cedutogli da altro soggetto (ad esempio da un proprio fornitore).*

### **Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi, con azione violenta o fraudolenta, minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto.

La disposizione intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

*La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un amministratore della Fondazione, con azione violenta, impedisca l'attività commerciale di altro soggetto, impendendo a quest'ultimo di vendere i propri prodotti.*

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

La norma punisce la condotta di chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

*La fattispecie può integrarsi, ad esempio, qualora un amministratore della Fondazione costringa, con azioni violente o minacce, un altro imprenditore a non prestare la propria attività in favore di un determinato cliente.*

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento del commercio; la norma punisce infatti la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità del prodotto) oppure un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o quantitativa).

*L'ipotesi criminosa può verificarsi qualora la Fondazione venda ad un cliente una quantità inferiore rispetto a quella ordinata o, addirittura, prodotti diversi rispetto a quelli dichiarati.*

## **Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c. p.)**

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (ad esempio con la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi, e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene, e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

-in primo luogo, la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;

-in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

*Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un amministratore o dipendente della Fondazione, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio altrui (anche se non registrato), ne adotti uno simile per contraddistinguere un proprio prodotto, in modo tale da trarre in inganno i consumatori circa la provenienza del prodotto medesimo.*

## **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).**

La norma in esame punisce, al primo comma, la fabbricazione o l'impiego industriale di oggetti o beni realizzati con usurpazione di un altrui diritto di proprietà industriale o in violazione dello stesso e, al secondo comma, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o, in ogni caso, l'immissione in commercio di tali beni al fine di trarne profitto.

Il concetto di usurpazione discende dall'applicazione della disciplina dettata dal Codice della proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005), e consiste nella violazione dei diritti e delle facoltà esclusive riconosciute dalla predetta disciplina in capo al legittimo titolare di privative industriali (marchi o brevetti).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono comunque punibili solo a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*L'ipotesi può ricorrere nel caso in cui la Fondazione, al fine di realizzare propri prodotti, utilizzi consapevolmente e senza autorizzazione una tecnologia brevettata da altri soggetti.*

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**

La norma punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Si precisa che in materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale ma anche quello formale fissati dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

*Ad esempio l'ipotesi potrebbe ricorrere qualora la Fondazione ponga in vendita un tipo di olio qualificato come extra-vergine, quando invece non lo è.*

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater c.p.);**

La disposizione sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Commette il reato anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

*L'ipotesi in questione potrebbe verificarsi qualora la Fondazione ponga in vendita un prodotto qualificandolo come "doc.", "dop", "igp" senza che lo stesso abbia le dovute caratteristiche.*

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).**

Il reato viene integrato ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, purchè ciò provochi un danno all'industria nazionale.

*Si precisa che il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da far diminuire il volume d'affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti. Ecco perché tale ipotesi, pur astrattamente possibile, è difficilmente configurabile in capo alla Fondazione.*

## **7.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- negoziazione e stipula dei contratti con i fornitori

- produzione
- politiche commerciali relative ai prodotti
- vendita dei prodotti della filiera corta
- gestione dei rapporti con eventuali subfornitori e subappaltatori

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 1 al presente Modello.

### **7.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico.
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 e art. 25-bis.1);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di utilizzare metodi violenti o fraudolenti per ottenere condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e/o servizi o nei rapporti con eventuali partner contrattuali;
- è fatto espresso divieto ai Destinatari di fornire fraudolentemente ai propri clienti prodotti e/o servizi non conformi a quelli pattuiti per quantità, caratteristiche e qualità;
- dovranno essere previste idonee procedure aziendali per la selezione dei fornitori;
- dovranno essere sempre rispettate le procedure interne per gli acquisti delineate nel "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi, beni e forniture";
- dovranno essere altresì rispettate tutte le procedure aziendali interne previste per il controllo della qualità e della rispondenza ai requisiti contrattuali delle forniture dei beni e dei servizi;

-nei contratti con i fornitori dovranno essere previste apposite dichiarazioni, di garanzia e manleva di questi ultimi in merito al pieno rispetto della disciplina in tema di protezione della proprietà industriale ed intellettuale.

## **8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **8.1 Descrizione dei reati (art. 25–novies del Decreto)**

La Fondazione ritiene che, in relazione all'attività da essa concretamente svolta, fra le fattispecie individuate dall'art. 25-novies del Decreto, le uniche astrattamente configurabili siano quelle descritte dall'art. 171-bis e 171-ter della Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore ("LDA").

#### **Art.171-bis LDA**

La norma punisce, al primo comma, la condotta di chi abusivamente **duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore** o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene **a scopo commerciale o imprenditoriale** o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La condotta illecita inerente la duplicazione di software potrebbe in astratto configurarsi nell'ambito dell'attività della Fondazione, posto che la norma prevede il dolo specifico del profitto, che può considerarsi integrato anche in un semplice risparmio di spesa.

*La fattispecie in questione potrebbe ricorrere, ad esempio, quando un dipendente o un soggetto apicale della Fondazione utilizza, duplicandoli sulle apparecchiature aziendali, programmi software senza acquistare le dovute licenze, al fine di conseguire un vantaggio, per la Fondazione medesima, in termini di risparmio di spesa.*

Quanto alle condotte relative ai programmi su supporti privi del contrassegno SIAE, l'unica astrattamente configurabile per la Fondazione è quella della detenzione, penalmente rilevante anche se attuata a fini "imprenditoriali" e, quindi, quando il programma su supporto illecito viene utilizzato dall'imprenditore all'interno della propria attività aziendale.

Più remote, vista l'attività svolta dalla Fondazione, le ipotesi relative alla commercializzazione di mezzi idonei a rimuovere meccanismi di protezione dei programmi per elaboratore.

Il secondo comma della norma in esame sanziona invece una serie di condotte relative a banche dati, siano esse oggetto di diritto d'autore o di diritti connessi, contraddistinte tutte dallo scopo di profitto e consistenti nella:

-abusiva riproduzione, su supporti privi di contrassegno SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, in violazione degli articoli 64 quinquies e 64 sexies;

-abusiva estrazione o reimpiego della banca dati in violazione degli articoli 102 bis e 102 ter;

-abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.

### **Art. 171-ter LDA**

L'art. 171-ter, comma I, LDA, accorpa al proprio interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a salvaguardare le opere destinate al cinema o alla televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie (anche drammatiche, scientifiche o didattiche), opere musicali (anche drammatico-musicali), opere multimediali, nonché trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La disposizione in esame tutela anche le misure di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei relativi diritti apposte sulle opere dell'ingegno o sui materiali protetti da diritti connessi.

La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro: si è così introdotto una sorta di dolo specifico "composito", in cui l'elemento positivo è dato dal fine di lucro, mentre quello negativo è dato dall'uso non personale.

Le condotte previste dall'art. 171 ter, comma I, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.

Le lettere a) e b) attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento (i) di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, (iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

La lettera c) equipara sostanzialmente, sotto il profilo della sanzione penale, l'attività di chi abusivamente riproduce o duplica e successivamente distribuisce e diffonde, con quella di chi compie solo la distribuzione e diffusione di duplicazioni e riproduzioni realizzate abusivamente da altri.

La lettera d) punisce la detenzione per la vendita, la distribuzione a qualsiasi titolo, la proiezione e la trasmissione di supporti irregolari rispetto all'apposizione del contrassegno SIAE (che può essere assente, contraffatto o alterato).

Le lettere e) ed f) sanzionano condotte riconducibili alla categoria della violazione dei diritti delle emittenti titolari su trasmissioni e servizi criptati.

La lettera f-bis) punisce la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione applicate ad opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore o su materiali protetti da diritti connessi, oppure siano realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure;

La lettera h) punisce infine l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti contenute nelle opere protette dal diritto d'autore o nei materiali protetti da diritti connessi, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico delle predette opere o materiali dai quali le informazioni elettroniche sul regime dei diritti siano state abusivamente rimosse o alterate.

Il comma II, della disposizione in esame prevede delle aggravanti riferite ad alcune delle condotte sopra elencate, in presenza delle quali vengono dunque comminate sanzioni penali più severe rispetto alla fattispecie base (ad esempio, l'aggravante può rinvenirsi nel numero di copie - superiori a 50 - oggetto delle attività sopra descritte, ovvero nell'attività di promozione ed organizzazione delle condotte illecite sopra descritte).

*Considerata l'attività della Fondazione, il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui al fine di realizzare il catalogo di una mostra o guide illustrative della Basilica di S.Pietro, venga impiegato e diffuso, senza autorizzazione del titolare dei relativi diritti, materiale protetto dal diritto d'autore.*

## **8.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, le Aree coinvolte sono:

- eventuale acquisto di servizi di sviluppo software. Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per la Fondazione, svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

- Installazione di software. Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Fondazione.

- Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore. Si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc), a supporto della commercializzazione dei prodotti, servizi, eventi organizzati dalla Fondazione.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 1 al presente Modello.

## **8.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

-le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;

-le prescrizioni del Codice Etico;

-le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno per l'utilizzo delle risorse hardware e software, di internet e della posta elettronica.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

-porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies);

-porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

-tutti i Destinatari dovranno utilizzare le risorse hardware e software messe a loro disposizione dalla Fondazione solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;

-la Fondazione è tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);

- la Fondazione è altresì tenuta a conservare adeguatamente la documentazione comprovante la regolarità di tali licenze;

-i Destinatari non potranno procedere al download informatico di contenuti potenzialmente protetti dal diritto d'autore senza il preventivo consenso del titolare;

-è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione dalla Fondazione, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni all'ente e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Fondazione;

-è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni di file sharing;

-è vietato utilizzare e diffondere, senza aver acquisito i relativi diritti, materiale proveniente da terzi tutelato dal diritto d'autore (ad esempio, studi, ricerche, disegni) ai fini della promozione e vendita dei prodotti e servizi della Fondazione, per visite guidate della Basilica, cataloghi di mostre, eventi in genere.

## 9. REATI AMBIENTALI

### 9.1 Descrizione dei reati (art. 25–undecies)

Considerata la frammentazione della normativa in materia e la relativa difficoltà di lettura, si ritiene utile fornire in primo luogo un quadro sinottico degli illeciti in materia ambientale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

<b>Specie animali o vegetali selvatiche protette – siti protetti</b>
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette  (art. 727 bis c.p.)  Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>attualmente inapplicabile, la Fondazione non opera in siti protetti</b> )  (art. 733 bis c.p.)

<b>Inquinamento idrico (attualmente non rilevante per la Fondazione che non ha scarichi di acque reflue industriali)</b>
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose  Scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione  (art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3.04.2006, n. 152)
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari  (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs 03.04.2006, n. 152)
Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo  (art. 137, comma 11, d. Lgs. 3.04.2006, n. 152)

<b>Rifiuti</b>
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione  (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3.04.2006, n. 152)

<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata</p> <p>(art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. lgs. 3. 04.2006, n. 152)</p>
<p>Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività di gestione dei rifiuti</p> <p>(art. 256, comma 4, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>
<p>Miscelazione non consentita di rifiuti</p> <p>(art. 256, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>
<p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</p> <p>(art. 256, comma 6, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>
<p>Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti</p> <p>(art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3.04.2006, n. 152)</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti</p> <p>(art. 259, comma 1, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>(art. 452 quaterdecies c.p. – ex art. 260, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>
<p>Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (<b>irrilevante per la Fondazione che non ha mai aderito al SISTRI, sistema peraltro abrogato a far data dal 1/1/2019</b>)</p> <p>(art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>

<p><b>Bonifica siti inquinati</b></p>
<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti</p> <p>(art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>

<p>Inquinamento atmosferico (<b>non rilevante per la Fondazione che attualmente non produce emissioni in atmosfera</b>)</p>
<p>Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</p> <p>(art. 279, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 152)</p>

**Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(c.d. Convenzione di Washington 07.03.1973)

**Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente**

(art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150)

**Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali**

(art. 3 bis, l. 07.02.1992, n. 150)

**Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica** (art. 6 comma 4 , l. 07.02.1992, n. 150)

**Ozono**

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono

(art. 3, comma 6, l. 28.12.1993, n. 549)

**Inquinamento provocato da navi (non rilevante per la Fondazione)**

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti

(art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti

(art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)

**Nuovi reati ambientali** (introdotti dalla legge 20/5/2015, n. 68 nel codice penale e richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto)

Inquinamento ambientale

(art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale

(art. 452-quater c.p.)

Reati di inquinamento e disastro ambientale commessi con colpa

(art. 452-quinquies c.p.)
Gestione di materiale di alta radioattività
(art. 452-sexies c.p.)
Associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis
(art. 452-octies c.p.)

Si precisa che tutte le condotte sopra descritte sono sanzionate dalla legge sia se dolose, sia se colpose: sono punite perciò le persone giuridiche che, anche indirettamente o a titolo colposo, e quindi senza volere l'evento dannoso, svolgano un'attività che provochi ovvero possa cagionare un pregiudizio all'ambiente (e, conseguentemente, alla salute dei cittadini).

Resta ovviamente fermo che, anche nel caso dei reati ambientali, la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 scatterà solo qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

*Si pensi, ad esempio, alla condotta di chi, al fine di conseguire un risparmio di spesa, ometta di effettuare i dovuti controlli in materia ambientale, e provochi così, anche accidentalmente, lo sversamento di sostanze nocive.*

## **I. SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE**

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

## **II. GESTIONE DEI RIFIUTI**

## **Articolo 256 D. Lgs. 152/2006**

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Il comma 1 di tale articolo punisce la condotta di chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci e faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. n. 152/2006.

In particolare:

- l'articolo 208 si occupa dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'articolo 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- l'articolo 210 si occupa delle autorizzazioni rilasciate in ipotesi particolari;
- l'articolo 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l'articolo 212 disciplina l'albo nazionale gestori ambientali;
- l'articolo 214 stabilisce quali attività e quali rifiuti siano ammessi alle procedure semplificate;
- l'articolo 215 si occupa dell'autosmaltimento;
- l'articolo 216 disciplina le operazioni di recupero.

Come detto, la normativa sanziona dette attività in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi.

*Uno o più dei reati in questione potrebbero verificarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Fondazione, al fine di provvedere allo smaltimento di rifiuti solidi (anche non pericolosi), si avvalsesse di imprese prive della necessaria autorizzazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa.*

Il comma 3 della norma sanziona inoltre la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono (secondo il comma 4) ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona invece chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti pericolosi (ex art. 187 D.Lgs. 152/2006).

Il successivo comma 6 punisce infine chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b) D.Lgs. 152/2006). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

## **Articolo 258 D. Lgs. 152/2006**

### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Tale articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese le quali raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che non aderiscano, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/2006) ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, il comma 4 di questa norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltreché chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

## **Articolo 259 D. Lgs. 152/2006**

### **Traffico illecito di rifiuti**

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 - poi sostituito dal Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013 - ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

*Per “traffico illecito” il citato art. 26 del Regolamento intende “qualsiasi spedizione di rifiuti” che sia effettuata senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero comunque che comportino uno smaltimento o un recupero dei rifiuti in violazione delle norme comunitarie.*

Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento, alle lett. a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le spedizioni dei rifiuti di cui all'Allegato II – normalmente escluse dalla disciplina del Regolamento - devono essere assoggettate a particolari controlli.

## **Articolo 452 quaterdecies c.p. (prima Articolo 260 D.Lgs. 152/2006)**

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

### **III. BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

#### **Articolo 257 D.Lgs. 152/2006**

Tale norma punisce, con l'arresto o l'ammenda, chiunque inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La norma sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242 (comma 1).

La disposizione in esame prevede pene più gravi in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (comma 2).

L'art. 257 dispone infine che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

*A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Fondazione, dopo aver inquinato il suolo (per ipotesi a causa di uno sversamento accidentale) ometta di bonificare il sito secondo le prescrizioni dell'Autorità competente.*

### **IV. INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

#### **Impiego di sostanze ozono-lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549)**

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (e sue successive modifiche) e, nel contempo, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto.

La sostituzione del regolamento (CE) n. 3093/94 con altri regolamenti successivi, recanti nuovi termini di cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze in questione, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma, infine, prevede l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

## **V. NUOVI REATI AMBIENTALI (INTRODOTTI DALLA LEGGE 20/5/2015, N. 68 NEL CODICE PENALE E RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)**

### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

La norma punisce la condotta di chi abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

### **Art. 452 – quater c.p. - Disastro ambientale**

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o,
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

### **Art. 452-sexies c.p. – Gestione materiale di alta radioattività**

La fattispecie sanziona la condotta di chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. E' punito anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente.

### **Associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis c.p. (art. 452-octies c.p.)**

La norma punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di uno dei nuovi reati ambientali (di cui al Titolo VI –bis c.p.) appena commentati.

## **VI. REATI IN TEMA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE (LEGGE 7/2/1992, N. 150)**

### **Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150);**

La norma punisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'uso illeciti degli esemplari animali e vegetali di cui all'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche.

**Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, l. 07.02.1992, n. 150);**

Anche in tali ipotesi ci si riferisce alle specie di cui al predetto allegato, nei casi in cui si utilizzino certificati o licenze falsi o contraffatti.

**Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4 , l. 07.02.1992, n. 150)**

Le specie di cui alla norma sono state individuate con i DM 18/5/1992 e DM 19/4/1996

**NOTA:** Si ribadisce che il Modello della Fondazione non tratta le fattispecie relative agli scarichi di acque reflue industriali e alle emissioni in atmosfera in quanto attualmente non rilevanti per le attività svolte né il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, in quanto la Fondazione non opera in siti protetti.

L'ente si impegna a monitorare costantemente i rischi relative alle predette fattispecie penali e a disciplinare in futuro le stesse, qualora, per mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Fondazione, queste diventino comunque pertinenti.

Il Modello, inoltre, non considera affatto le seguenti fattispecie illecite – pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – poiché esse esulano completamente dall'ambito di attività della Fondazione ed il relativo rischio di commissione è valutato dalla stessa inesistente:

-sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);

-sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)

## **9.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- attività dell'azienda agraria/attività produttiva

-manutenzione degli impianti e macchinari;

-stoccaggio, gestione e smaltimento di rifiuti;

-qualificazione dei fornitori e gestione dei rapporti con essi, con particolare riferimento ai fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti;

-impiego di eventuali sostanze ozono-lesive;

-tenuta dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia di tutela ambientale;

- gestione della riserva di caccia

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuati sono indicati nell'Allegato 1 al presente Modello.

### **9.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di tutela dell'ambiente;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

- predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale idonea a prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali, in cui compiti e ruoli siano chiaramente definiti, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- garantire che le attività produttive della Fondazione siano orientate al costante rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- far sì che venga rispettata la normativa relativa ai reflui di allevamento (DGR 6/9/2006, n. 1492);
- coordinare la politica in materia ambientale con le altre "politiche" della società (qualità, sicurezza);
- adottare specifiche procedure per situazioni di emergenza;
- verificare che impianti e macchinari siano costantemente monitorati ed oggetto di adeguate manutenzioni;
- vigilare sul rispetto delle procedure e delle regole aziendali interne in materia di salvaguardia dell'ambiente, informando l'OdV di eventuali violazioni e sanzionando le medesime ai sensi del presente Modello;

-organizzare e promuovere una adeguata attività di formazione e informazione del personale in materia di rischi ambientali;

-segnalare alle Autorità competenti eventuali violazioni della normativa ambientale ed adoperarsi affinché i siti inquinati vengano adeguatamente bonificati;

- rispettare e controllare che venga rispettata la normativa in tema di caccia e specie protette.

## **10. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **10.1 Descrizione del reato (art. 25–duodecies del Decreto)**

L'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione della sanzione da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro, agli enti nel cui interesse o a vantaggio dei quali sia commesso il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 giugno 1998 n. 286

Si tratta nella sostanza di una fattispecie aggravata del delitto di cui al precedente comma 12, che descrive come condotta illecita quella del: *“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”*.

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare diviene quindi rilevante anche ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa degli enti, solo qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze aggravanti di cui al citato comma 12 bis, e precisamente:

*“a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”*.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale sono, oltre a quelle già indicate alle lettere a) e b) di cui sopra, *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori (...) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Resta fermo che il reato in questione diverrà rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, sempreché ricorrano le altre condizioni da esso previste, ovvero la

commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, da parte di un soggetto apicale di quest'ultima o di soggetti sottoposti al controllo degli apicali.

## **10.2 Aree a rischio**

· In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Attività di reclutamento del personale;
- Attività di gestione amministrativa del personale;
- Affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 1 al Modello.

## **10.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- evitare l'assunzione di personale minore di età;
- controllare la completezza e regolarità della documentazione raccolta ai fini dell'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti;
- in particolare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verificare il possesso del permesso di soggiorno e la regolarità dello stesso ai fini dell'assunzione;
- ammonire i lavoratori sul divieto di fornire all'azienda informazioni o documenti falsi ai fini dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro;
- monitorare la regolarità della documentazione, ed in particolare dei permessi di soggiorno, anche nel corso del rapporto, provvedendo alla definizione di uno scadenziario dei controlli da svolgere;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale, in formato cartaceo e/o elettronico;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

## **11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A DEL DECRETO)**

### **11.1 Descrizione del reato**

Il reato è previsto dall'art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla Legge 29/10/2016, n. 199 che, oltre alle innovazioni rispetto alla previgente fattispecie criminale, ha introdotto tale illecito nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà della Fondazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per Fondazione, in quanto questa non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (si è assistito a un ampliamento della fattispecie, in quanto nella precedente versione della norma si richiedeva una violazione sistematica delle disposizioni in tema di retribuzione);

b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie (anche in questo caso si è assistito a un ampliamento della fattispecie, in quanto nella precedente versione della norma si richiedeva una violazione sistematica di tali disposizioni);

c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (rispetto alla versione precedente, anche la sussistenza di occasionali e sporadiche violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro rileva quale indice di sfruttamento);

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si consideri infine che le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

*Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Fondazione, al fine di raggiungere una maggiore produttività, violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro dei propri dipendenti, imponendo lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.*

## **11.2 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Fondazione, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

-Attività di reclutamento del personale;

-Attività di gestione del personale;

-Affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 1 al Modello.

### **11.3 Principi generali ed operativi di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

-le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti e gestione del rapporto di lavoro;

-le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione;

- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

-porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies lett. A del Decreto);

-porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

-procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente;

-curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale;

-procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti e nel rispetto dei CCNL;

-rispettare la normativa, anche contrattuale, in tema di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, riposo settimanale, ferie;

-ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;

-rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

-segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

## **12. I REATI TRIBUTARI (ART. 25 – QUINQUESDECIES DECRETO)**

### **12.1 Premessa**

Data l'attività svolta dalla Fondazione, la componente principale dei redditi prodotti è costituita da redditi agrari che scontano un'imposizione determinata sulla base delle risultanze catastali, senza tener conto dei ricavi effettivamente percepiti e dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore agricolo.

Solo per una parte minoritaria delle attività svolte (gestione del bar, turismo culturale, filiera corta), la Fondazione determina il reddito secondo le regole proprie del reddito di impresa. Ciò riduce sensibilmente i rischi di commissione dei reati tributari di seguito descritti, che comunque la Fondazione ha deciso di trattare al fine di evitare qualunque violazione delle disposizioni fiscali da parte dei soggetti che operano per conto della stessa.

Va inoltre sottolineato che, in qualità di ente non commerciale, la Fondazione sconta un'aliquota agevolata per la determinazione dell'IRES dovuta.

Da ultimo, si precisa che attualmente la Fondazione ricorre ad un service esterno per la gestione di tutti gli aspetti fiscali, cui si affianca l'attività di controllo contabile svolta dal Revisore.

### **12.2 Descrizione dei reati**

#### **A) I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019**

##### **Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)**

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA) nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di:

- operazioni non realmente effettuate in tutto (inesistenza oggettiva assoluta) o in parte (inesistenza oggettiva parziale, ovvero realizzata in termini quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nel documento);
- o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione qualitativa o quantitativa);
- o che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva)

Perché si configuri il reato è necessario che tali fatture o altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Fondazione al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile come risultante dalla dichiarazione annuale, fatture riferite a sponsorizzazioni di eventi culturali senza aver effettivamente pagato un corrispettivo per la sponsorizzazione o avendo versato somme inferiori a quelle indicate in fattura.

### **Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra descritto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il legislatore precisa inoltre che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali.

Il reato in questione si pone in rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto (reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

Un esempio di condotta tipica può verificarsi quando la Fondazione, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni (ad esempio crediti di imposta per investimenti in beni strumentali) utilizza perizie o altri elaborati di soggetti terzi attestanti dati non corrispondenti al vero.

L'aspetto caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di converso, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente.

L'art. 3, co. 3, precisa che "ai fini dell'applicazione della disposizione del co. 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali". Si tratta di una previsione fondamentale, che traccia una netta distinzione rispetto al reato di dichiarazione infedele, disciplinato dall'art. 4 (fattispecie, anch'essa, reato presupposto), nel cui ambito rientra, ad esempio, la tenuta della "contabilità in nero".

Anche in tal caso gli "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi" di cui parla la norma devono essere indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate all'Amministrazione Finanziaria.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve evidentemente essere provato ai fini dell'accertamento del reato.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)**

L'articolo in commento dispone che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 descritto in precedenza).

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è infatti ritenuto un reato che "arretra" la sfera della rilevanza penale a condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

L'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l'ulteriore finalità di consentire l'evasione a terzi. Il reato non potrà ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un'altrui evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici e neppure quando l'emissione è preordinata a procurare un vantaggio (anche fiscale) per l'emittente stesso.

A tale proposito, occorre peraltro ricordare che l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un

interesse o vantaggio. Tale interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora la Fondazione emetta fatture "gonfiate" rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta e spingerlo ad acquistare i prodotti della Fondazione.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale", ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum debeatur a titolo di imposta.

Il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per "occultamento" si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)**

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale-tributaria di cui sopra è rappresentato dalla possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva. Si tratta della garanzia patrimoniale (generica) offerta al fisco dai beni dell'obbligato.

Ai fini della configurabilità del delitto oggetto di trattazione, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto. Il momento consumativo è individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque disposizione tale da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa.

### **B) I reati tributari introdotti dal D.lgs. 75/2020**

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (meglio nota come “Direttiva PIF”).

La Direttiva PIF si inserisce nell’ambito di un disegno euro unitario finalizzato: (i) all’armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell’UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all’introduzione, all’interno dell’ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell’ipotesi in cui venga commesso un reato “grave” contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione.

Il decreto di attuazione della Direttiva PIF ha introdotto all’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale viene riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’ente per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si tratta dei reati di: a) dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); b) omessa dichiarazione (art. 5); indebita compensazione (art.10-quater).

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell’art. 25-quinquiesdecies - che rilevano “ai fini 231” ove si verificano le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente, i reati tributari di cui al co. 1-bis, invece, rilevano “ai fini 231” al ricorrere di due ulteriori condizioni: se il delitto (i) sia commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e (b) al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Tale previsione si atteggia a “pre-condizione” per la rilevanza, “ai fini 231”, di tali reati tributari, i quali possono costituire reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui le relative condotte incidano sull’IVA, nel contesto di un’evasione complessivamente superiore a dieci milioni di euro e che presenti profili fraudolenti a carattere internazionale.

Data l’attività svolta dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, si è ritenuto opportuno non trattare i suddetti reati, in quanto il loro rischio di commissione è, al momento, assolutamente remoto.

### **12.3 Aree a rischio**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all’attività svolta dalla Fondazione, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Gestione degli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e IVA, liquidazione e versamento dei tributi, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria);
- predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi della Fondazione ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
- approvazione del bilancio;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner contrattuali in genere);
- negoziazione e stipula di partnership in genere e di investimenti con soggetti terzi;
- definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi;
- gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione del personale.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 1 al presente Modello.

#### **12.4 Principi generali di comportamento**

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia tributaria;
- le prescrizioni del Codice Etico della Fondazione.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- dichiarare a fini fiscali elementi imponibili in misura inferiore a quella effettivamente dovuta;
- utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti;
- violare in qualsiasi modo le leggi tributarie vigenti, ovvero le norme in materia di regolare tenuta della contabilità aziendale.

## 12.5 Principi operativi

La Fondazione si avvale di un sistema informatico gestionale che consente la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

In ogni caso, il sistema di controlli preventivi interni della Fondazione dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la regolamentazione interna inerente l'attività di redazione del bilancio e le connesse attività di raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti;
- le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le informazioni e in genere la documentazione necessaria alla formazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della redazione del bilancio, in modo da assicurare in ogni caso la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- la predetta documentazione andrà archiviata con modalità che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi a ciò deputati;
- andranno elaborati correttamente e nel rispetto delle disposizioni di legge i dati contabili della Fondazione rilevanti per la redazione delle dichiarazioni fiscali e il calcolo delle imposte dirette e indirette;
- andrà posta particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento e la verificabilità di tutti i passaggi;
- nella gestione del magazzino dovrà essere programmata un'attività inventariale periodica per verificare la rispondenza fra le giacenze contabili e quelle effettive;
- andrà sottoscritta una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contabili trasmesse dai responsabili delle funzioni aziendali competenti agli organi della Fondazione e ai consulenti fiscali;
- andranno verificati con il Revisore Unico eventuali scostamenti sui risultati di esercizio rispetto agli esercizi precedenti;
- andrà verificato periodicamente dall'ufficio competente (eventualmente con il Revisore Unico) il trattamento tributario delle prestazioni e forniture ricevute, e dovranno essere richieste consulenze e pareri in caso di dubbi sull'applicazione della normativa rilevante;
- andrà verificata dall'Ufficio Amministrazione la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il tempestivo pagamento delle imposte nel rispetto delle scadenze di legge e di quanto indicato nelle dichiarazioni presentate;
- dovrà essere prevista una riunione annuale fra il CDA, il Revisore Unico e l'OdV per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo della Fondazione;
- l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali e finanziari deve essere verificata sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti (protesti, procedure

concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte), e nel rispetto delle procedure interne;

- gli accordi contrattuali potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata per poter essere esibita, a richiesta, all'OdV;
- i rapporti con i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione dei fornitori;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali;
- ogni tipo di pagamento per conto della Fondazione dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per pagamenti superiori ai limiti di legge;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno essere regolarmente formalizzati ed approvati da soggetto abilitato, prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Fondazione opera;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Fondazione dovranno essere caratterizzati da trasparenza e visibilità ed effettuati, salvo casi eccezionali e per piccoli importi, con strumenti di pagamento tracciabili;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza tra fattura e relativo contratto;
- gli omaggi e in genere le spese di rappresentanza dovranno caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore e dovranno comunque essere sempre documentati in modo adeguato e correttamente contabilizzati, nel rispetto delle procedure interne;
- la gestione del personale dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, dei CCNL applicabili e delle procedure aziendali interne, verificando la correttezza delle buste paga, la corrispondenza con i bonifici effettuati al personale e la regolare contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- i Destinatari dovranno riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei pagamenti e investimenti realizzati dalla Fondazione.

### **13. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)**

#### **13.1 Premessa**

Occorre premettere che al momento la Fondazione non importa merci da paesi extracomunitari.

Ciò posto, si è ritenuto comunque opportuno trattare la categoria dei reati di contrabbando in vista del potenziale ampliamento dei rapporti di import/export verso territori extra-UE.

E' noto che le merci di Paesi extracomunitari che entrano nel territorio dell'Unione Europea e sono destinate ad essere immesse a titolo definitivo nel mercato europeo, sono sottoposte a diritti doganali.

I diritti doganali sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; fra questi, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali), costituiscono diritti di confine:

1. i dazi di importazione e quelli di esportazione;

2. i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;

3. per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte a diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine (condotta punibile anche allo stadio del semplice tentativo).

Si precisa che le condotte descritte di seguito, ove sanzionate con la sola pena pecuniaria, costituiscono illeciti penalmente rilevanti, e quindi idonei a generare anche una responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, solo ove comportino un mancato pagamento di diritti di confine per un importo superiore a diecimila euro.

### **13.2 Descrizione dei reati**

#### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito anche "il Testo Unico")**

La disposizione sanziona la condotta di chi: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del Testo Unico; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

#### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 Testo Unico)**

La norma punisce il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102 del Testo Unico; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. E' ugualmente punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta la particolare qualifica o posizione di “capitano”; la Fondazione potrà pertanto essere chiamata a risponderne solo a titolo di concorso.

### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 Testo Unico)**

La disposizione sanziona il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall’art. 16 Testo Unico, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’art. 254 Testo Unico per l’imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 Testo Unico)**

Tale ipotesi viene integrata quando il comandante di aeromobile: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114 del Testo Unico. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### **Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 Testo Unico)**

La fattispecie in esame prevede che chiunque costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita, nei territori extra doganali indicati nell’art. 2 del Testo Unico, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

### **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 Testo Unico)**

La norma sanziona la condotta di colui che dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140 del Testo Unico.

La norma ha ad oggetto merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni e riduzioni del dazio, ad esempio perché importate per essere impiegate nell’ambito di determinati processi lavorativi, previa autorizzazione delle Autorità doganali.

### **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 Testo Unico)**

La disposizione punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

La Fondazione potrebbe rispondere del reato in questione solo a titolo di concorso.

### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 Testo Unico)**

Ai sensi della norma in questione, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

### **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 Testo Unico)**

La norma punisce con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

### **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 Testo Unico)**

La disposizione sanziona la condotta del soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti per evadere (o tentare di evadere tali diritti).

### **Altri casi di contrabbando (Art. 292 Testo Unico)**

Ai sensi dell'art. 292 del Testo Unico, "chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".

In questo caso, a differenza dei precedenti in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali, il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce.

\* \* \*

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcune possibili modalità di compimento dei reati di contrabbando.

Un'ipotesi di reato potrebbe verificarsi, ad esempio, falsificando i documenti di accompagnamento della merce acquistata facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, ed evadendo in tal modo il dazio.

Un'altra ipotesi potrebbe essere costituita dall'introduzione nello Stato italiano di merci omettendo di presentarle alle Dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale.

\*\*\*

Nota: date le attività svolte dalla Fondazione non verranno comunque trattati, perché considerati neanche astrattamente configurabili in ambito aziendale, i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis Testo Unico), con relative circostanze aggravanti (Art. 291-ter Testo Unico), e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater Testo Unico).

### 13.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. gestione adempimenti doganali
2. importazione ed esportazione di merci da e verso Paesi extracomunitari;
3. selezione dei fornitori;
4. individuazione e selezione degli spedizionieri;
5. gestione del magazzino.

### 13.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di diritti doganali;
- le prescrizioni del Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, la Fondazione dovrà:

- individuare i soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali;
- in caso di importazioni di merci da Paesi extracomunitari, condurre (anche con l'ausilio di consulenti esterni) una verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine, e il calcolo del dazio o del diritto di confine dovuti, sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
- verificare (anche con l'ausilio di consulenti esterni) la classificazione doganale della merce, ivi compresi i prodotti soggetti a regimi speciali o agevolati (ad esempio, ammessi alla restituzione dei diritti, importazione temporanea, etc.);
- archiviare, per ogni singola operazione, i documenti di importazione, compresi i contratti con il fornitore e lo spedizioniere, la "bolla doganale", la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi, al fine di potere esibire tali documenti a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei partner contrattuali sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti (protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte), e nel rispetto delle procedure interne;

- condurre puntuali verifiche sui fornitori in genere, e sugli spedizionieri in particolare, con specifico riguardo alla loro serietà ed affidabilità anche sotto il profilo finanziario, e al corretto svolgimento delle loro prestazioni, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse;
- seguire le procedure interne recanti i sistemi di controllo sulle fatture emesse e ricevute, sui flussi finanziari aziendali e sulla loro corrispondenza ai beni acquistati o venduti e ai servizi resi o ricevuti, ed alle relative condizioni contrattuali;
- garantire la tracciabilità delle merci in entrata e in uscita dal magazzino;
- separare nella gestione del magazzino le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali dalle merci comunitarie;
- programmare un'attività inventariale periodica del magazzino per verificare la rispondenza fra le giacenze contabili e quelle effettive; eventuali rettifiche dovranno essere approvate dai soggetti a ciò legittimati ed essere tracciabili;
- prevedere apposite misure di sicurezza per evitare accessi non autorizzati ai locali del magazzino;
- riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione e assolvimento degli obblighi doganali e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio.

## **1214. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **1214.1 Introduzione**

La Fondazione riconosce che condizione essenziale ed imprescindibile per conferire una reale efficacia al Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dei principi qui formalizzati e delle procedure aziendali interne della Fondazione.

Resta comunque inteso che la concreta applicazione delle sanzioni disciplinari non dovrà dipendere necessariamente dal concreto esito di un eventuale procedimento penale. Ciò in ragione del fatto che le regole di condotta previste dal Modello sono state assunte dalla Fondazione in piena autonomia, e rispondono alla generale esigenza di garantire la correttezza e trasparenza dell'operato di tutti i Destinatari, indipendentemente dalla rilevanza penale che le condotte degli stessi possano eventualmente rivestire.

### **1214.2 Sanzioni per i dipendenti**

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Fondazione in violazione del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne sono considerati illeciti disciplinari, in quanto configurano una violazione del dovere di diligenza del lavoratore subordinato di cui all'art. 2104 c.c. e, pertanto, devono essere adeguatamente sanzionati.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. Agricoltura (operai, impiegati, dirigenti) e, per il bar, nel C.C.N.L. Turismo e pubblici esercizi confcommercio, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da eventuali altre normative applicabili.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dal Modello saranno determinate in considerazione dei seguenti parametri:

- la gravità dell'infrazione commessa;
- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

-altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti della Fondazione in caso di violazione del presente Modello, sono le seguenti:

1. **richiamo verbale** per il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

2. **ammonizione scritta** per il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;

3. **multa** non superiore a tre ore di retribuzione, ovvero **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di tre giorni, per il dipendente che, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, violi le procedure aziendali interne o adotti comunque un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrecando danno alla Fondazione ovvero esponendo l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di pericolo oggettivo; alla medesima sanzione soggiacciono coloro che violino le misure di sicurezza adottate dalla Fondazione per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, nonché coloro che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;

4. **licenziamento con preavviso** per il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;

5. **licenziamento senza preavviso** per il dipendente che:

-adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto;

-dopo aver violato le misure di sicurezza adottate dalla Fondazione per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, adotti o concorra ad adottare misure ritorsive nei confronti di tali soggetti;

-effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino palesemente infondate e determinino un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda;

-nel commettere le mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'ente;

configurando la tenuta di tali comportamenti una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, perché in grado di far venir meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti del lavoratore, e di impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico, per quanto di sua competenza.

Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del Modello viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati tempestivamente sia l'avvio dei procedimenti disciplinari connessi a violazioni del Modello medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

### **1214.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

Nel caso in cui la violazione delle procedure aziendali interne o l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio di cui ai precedenti punti da 1 a 5, siano poste in essere da un dirigente, si provvederà ad applicare nei suoi confronti le misure sanzionatorie più idonee, sempre nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

Ove il comportamento del dirigente sia tale da compromettere il rapporto di fiducia con la Fondazione, potrà provvedersi anche al licenziamento del medesimo.

### **1214.4 Altre misure punitive**

#### **a) Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di rilevata violazione del Modello o delle procedure aziendali interne da parte di uno degli amministratori, nonché delle norme a tutela delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello (con o senza adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del segnalante), l'OdV informerà il CDA e il Revisore Unico. Tali organi provvederanno ad assumere ogni opportuna iniziativa prevista dalla vigente normativa compresa nei casi più gravi la revoca del mandato per giusta causa.

#### **b) Misure nei confronti di collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori della Fondazione in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare

il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto sarà considerato dalla Fondazione grave inadempimento contrattuale. Pertanto tale comportamento, anche in funzione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla condotta del soggetto terzo derivino danni concreti alla Fondazione.

Resta comunque inteso che ogni violazione della disciplina del Modello posta in essere dai soggetti terzi sopra indicati dovrà comunque essere comunicata all'OdV dai responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.